



# COMUNE DI CARAVATE

## PROVINCIA DI VARESE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

**N° 7 del 29/03/2017**

#### **OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2017**

L'anno 2017, addì ventinove del mese di Marzo alle ore 20:45, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, con avviso spedito nei modi e termini di legge, si è riunito sotto la presidenza del Il Sindaco Matera Davide il Consiglio Comunale. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale Dr.ssa Carla Amato, presso la Sala Consiliare del Municipio, aperta al pubblico.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenza</b>
MATERA DAVIDE	Presidente del Consiglio	SI
MENDOZZA DANIELA CARLA LUIGIA	Consigliere Comunale	SI
BATTAINI DANIELE	Consigliere Comunale	SI
AIMINI FABIO	Consigliere Comunale	SI
TOMASI ANTONIO SANTE	Consigliere Comunale	SI
POLITI GIAMMARCO	Consigliere Comunale	NO
ROSNATI GAETANO	Consigliere Comunale	SI
MILAN IVANA	Consigliere Comunale	SI
BUCCIOL DANIELE	Consigliere Comunale	SI
TORRESAN ELIA	Consigliere Comunale	SI
TORRESAN MARCO	Consigliere Comunale	SI

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2017**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU ;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 13 del 08/06/2015 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU anno 2015, confermate con deliberazione n. 11 del 29/04/2016;

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli dal 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli:

    a) Posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;

    b) a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

    c) ubicati nei comuni presenti nell'elenco di cui alla circolare 14 giugno 1993 n.9, senza alcuna annotazione (comune totalmente delimitato)

Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) così come confermato dall'art. 1, comma 42 della Legge 232/2016, che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per gli anni 2016 e 2017, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2015 e confermate nel 2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 5 comma 11, D.L.244/2016 abroga l'art.1, comma 454 della legge 232/2016 che stabiliva il termine nel 28 febbraio 2017 e lo ridetermina nel 31 marzo 2017;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2016, delle successive modifiche normative, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile della Responsabile e dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 3 (Bucciol, Torresan Elia e Torresan Marco):

#### **DELIBERA**

1) di Determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2017 :

- ALIQUOTA **4,00** per mille (per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2015, 6 per mille - aliquota TASI applicata pari a "1,8" - somma IMU + TASI =/ $<$  6 per mille)

- ALIQUOTA **9,3** per mille (per tutti gli immobili del gruppo catastale "D" immobili produttivi, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1 gennaio 2014)

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille - aliquota TASI applicata pari a "0" - somma IMU + TASI =/ $<$  10,6 per mille)

- ALIQUOTA **9,80** per mille (per tutti gli altri immobili e aree edificabili )

(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille - aliquota TASI applicata pari a "0" - somma IMU + TASI =/ $<$  10,6 per mille)

- **TERRENI AGRICOLI:** esenti, perché comune classificato TOTALMENTE MONTANO, di cui all'elenco dei comuni italiani allegato alla circolare 14/06/1993 n. 9.

2) di Determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Verbale di Consiglio N° 7 del 29/03/2017

Municipale Propria "IMU" anno 2017:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 ;

4) di dare atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

5) di dare atto che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

6) di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;

7) di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce);

8) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione Consiliare n. 10 in data 08/06/2015 da applicare a far data del 1.01.2015;

9) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;

10) di dare atto che a decorrere dall'anno di Imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con separata unanime votazione rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.lgs. 267/00.-

COMUNE DI CARAVATE

REVISORE DEI CONTI

Verbale n. 03/17

Egr. Sig. SINDACO  
COMUNE CARAVATE  
Via XX Settembre n. 22  
21032 CARAVATE (VA)

**PARERE SULLE PROPOSTE DI APPROVAZIONE CONSILIARI DI  
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE ADDIZIONALE COMUNALE IMPOSTA  
SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, IMU, TASI E DEL PIANO  
FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI – ANNO 2017**

Il sottoscritto dott. RICCARDO VERTUA in qualità di Revisore dei Conti, nominato con delibera consigliare n. 20 del 28/07/2016 per il periodo dal 28/07/2016 al 27/07/2019,

**PRESO IN CARICO**

in data 24/03/2017 la documentazione relativa alle proposte di deliberazione in oggetto con allegata documentazione;

**VISTO**

- a - la delibera Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Regolamento IUC;
- b - i pareri di regolarità tecnico contabili espressi ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

**CONSIDERATO CHE**

l'art. 239 del TUEL prevede il parere del Revisore del Conto anche sulle proposte di applicazione dei tributi locali;

**ESPRIME**

parere favorevole all'approvazione delle proposte di deliberazione di cui in oggetto.

Caravate, 25/03/2017

Il Revisore dei Conti  
dott. RICCARDO VERTUA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2017**

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Caravate, li 29/03/2017

Il Responsabile Dell'area Finanziaria

f.to Baldin Elena



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto : **DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER  
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" –  
ANNO 2017**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA**

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Caravate, li 29/03/2017

Il Responsabile Area Finanziaria  
f.to Baldin Elena



Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
F.to Matera Davide

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Carla Amato

---

#### ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 05/04/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Carla Amato

- 
- Atto senza contenuto dispositivo.  
 Atto di indirizzo politico.  
 Atto senza produzione di effetti giuridici.

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Carla Amato

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione sarà esecutiva

- Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale  
F.to Dr.ssa Carla Amato

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Caravate, 04/04/2017

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Carla Amato

